

Deliberazione n. 6 dd. 20/02/2015
del Consiglio Comunale
Pubblicata il 24/02/2015

OGGETTO: Proroga convenzione per la gestione del Centro Scolastico comprendente i Comuni di Villa Rendena, Darè, Vigo Rendena e Pelugo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 43/96 dd. 26 settembre 1996, assoggettata a controllo da parte della Giunta Provinciale in data 11.10.1996 sub N. 938/39-B, mediante la quale si deliberava di sciogliere il Consorzio per il Centro Scolastico fra i Comuni di Villa Rendena, Darè, Vigo Rendena e Pelugo trasformandolo in convenzione in ottemperanza al dettato dell'art. 61 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1;

Atteso che con lo stesso provvedimento si approvava lo schema di convenzione, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione della stessa, subordinatamente all'approvazione da parte dei Consigli comunali di Villa Rendena, Vigo Rendena e Pelugo di un provvedimento analogo;

Richiamata pure la propria precedente deliberazione n. 25 dd. 30.11.1999, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale si modificava lo schema di convenzione tra i comuni di Villa Rendena, Darè, Vigo Rendena e Pelugo per la gestione del centro Scolastico di Darè.

Vista la convenzione per la gestione del centro scolastico comprendente i comuni di Villa Rendena, Darè, Vigo Rendena e Pelugo Rep. n. 68 Atti Privati Comune di Darè dd. 31.12.1999, registrata a Tione di Trento in data 14.01.2000 al n. 11 Serie 2.

Visto in particolare l'art. 2 della convenzione succitata dove si stabilisce che “la convenzione è costituita e avrà durata decennale a decorrere dal 01.01.2000” e che “le modifiche alla convenzione dovranno essere concordemente approvate dai Consigli comunali di tutte le amministrazioni coinvolte.

Viste le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 20 dd. 22/12/2009, esecutiva, recante “Proroga convenzione per la gestione del Centro Scolastico comprendente i Comuni di Villa Rendena, Darè, Vigo Rendena e Pelugo” ove, per le motivazioni ivi indicate, si stabiliva di prorogare la durata della convenzione per la Gestione del Centro scolastico comprendente i Comuni di Villa Rendena, Darè, Vigo Rendena e Pelugo fino al 31.12.2010 alle medesime condizioni ivi previste;

- n. 41 dd. 30/12/2010, esecutiva, recante “Proroga convenzione per la gestione del Centro Scolastico comprendente i Comuni di Villa Rendena, Darè, Vigo Rendena e Pelugo” ove, per le motivazioni ivi indicate, si stabiliva di prorogare la durata della convenzione per la Gestione del Centro scolastico comprendente i Comuni di Villa Rendena, Darè, Vigo Rendena e Pelugo fino al 31.12.2015 alle medesime condizioni ivi previste;

Atteso che in data 31.12.2015 verrà a scadere la convenzione in essere.

Rilevato che il Servizio Autonomie Locali della PAT in sede di esame della documentazione necessaria per la concessione del contributo ha rilevato la necessità di prorogare la durata della convenzione per il tempo necessario all'ultimazione dei lavori che sarà fissato in tre anni dalla data effettiva della concessione del contributo provinciale.

Ritenuto pertanto necessario deliberare idonea proroga con scadenza 31/12/2020;

Sentito l'intervento del Consigliere Dalbon Sandra per il cui contenuto si rinvia al verbale della seduta;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, nonché parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa da parte del Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Sindaco – Presidente, assistito da due consiglieri designati scrutatori

DELIBERA

1. Di prorogare la durata della convenzione per la gestione del Centro Scolastico comprendente i Comuni di Villa Rendena, Darè, Vigo Rendena e Pelugo fino al 31.12.2020 alle medesime condizioni ivi previste.
2. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, al fatto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta Comunale ex art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 nr.1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

- ◆◆◆ -